

ATTO COSTITUTIVO

DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

XXXXXX

L'anno 20XX, il giorno XX del mese di XXXXX i Signori:

- **XXXX** nato/a a XXXXXX (XX) il XX.XX.XXXX e residente a XXXXXX (XX) in Via XXXXX n.XX C.F. XXXXXX;
- **XXXX** nato/a a XXXXXX (XX) il XX.XX.XXXX e residente a XXXXXX (XX) in Via XXXXX n.XX C.F. XXXXXX;
- **XXXX** nato/a a XXXXXX (XX) il XX.XX.XXXX e residente a XXXXXX (XX) in Via XXXXX n.XX C.F. XXXXXX;
- e seguenti XXXXXXX

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1) Tra i signori sopra menzionati viene costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica non riconosciuta e senza fini di lucro denominata **XXXXXX**.

Articolo 2) L'Associazione ha sede in via XXXXXX n.XX in XXXXXX (XX) XXXX. Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

Articolo 3) L'Associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt.36-38 C.C.), da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale che si ispira alle disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell'Art.148 del TUIR. Lo Statuto Sociale viene sottoscritto dalle parti in tutte le pagine e allegato al presente Atto Costitutivo (allegato A).

XXXXXX

Presidente

XXXXXX

Vicepresidente

XXXXXX

Segretario

Articolo 4) Sono Organi Sociali: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 5) La durata e gli scopi dell'Associazione, le condizioni per l'ammissione dei Soci, le norme che regolamentano la vita dell'Associazione sono contenute e disciplinate nello Statuto Sociale allegato al presente atto.

Articolo 6) La quota di iscrizione dei nuovi Soci che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del rendiconto economico/finanziario con criteri di oculata prudenza, possibilmente entro il 30.04 dell'anno successivo.

Articolo 8) A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti i comparenti, all'unanimità, eleggono i Signori (nominativi: _____) i quali accettano la carica. Gli stessi, seduta stante, eleggono Presidente **XXXX**, Vice Presidente **XXXX**, Segretario **XXXX**, i quali accettano le rispettive cariche.

Articolo 9) Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni sportive dilettantistiche affiliate ad Enti riconosciuti CONI ed iscritte al Registro Nazionale del CONI. Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione stessa.

Letto, confermato e sottoscritto in XXXXXX (XX) il XX XXXXX 20XX:

Presidente: **XXXX**

Vice Presidente: **XXXX**

Segretario: **XXXX**

Allegato A)

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

XXXXXX

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1) È costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica XXXXXX con sede in via XXXXXX n.XX in XXXXXX (XX) XXXX; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge. Con specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative diverse e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

L'associazione è apertita e aconfessionale, ed è caratterizzata:

- dall'assenza di fini di lucro;
- dal rispetto del principio di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
- dall'elettività delle cariche sociali;
- dall'obbligatorietà di redazione del rendiconto economico-finanziario annuale, nonché delle modalità di approvazione da parte degli organi sociali;
- dall'obbligatorietà della tenuta, e aggiornamento, del libro dei soci.

Articolo 2) L'Associazione può svolgere attività nei settori dello sport e della promozione sportiva in genere in tutte le sue forme e stili, comprese quelle discipline ed attività propedeutiche al mondo sportivo di carattere educativo, pedagogico, culturale e di promozione sociale, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo in genere, rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni Sportive

XXXXXX

Presidente

XXXXXX

Vicepresidente

XXXXXX

Segretario

Dilettantistiche. La durata dell'Associazione è illimitata ed essa è senza scopo di lucro.

Articolo 3) l'Associazione ha come finalità:

- contribuire allo sviluppo sportivo, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- promuovere, sviluppare e favorire la diffusione, la conoscenza e la pratica dell'attività sportiva di base e dilettantistica in genere con particolare finalità ed interesse per l'avvio, l'insegnamento, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva del **tiro a volo**;
- promuovere e favorire le attività ludico-motorie;
- avanzare proposte agli Enti Sportivi e pubblici per un'adeguata programmazione sportiva sul territorio;
- organizzazione di attività sportive dilettantistiche e di base in genere: corsi di formazione, didattica in presenza e online per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, seminari, gare, stage, prove pratiche, allenamenti, raduni per la pratica e la diffusione della disciplina del **tiro a volo**;
- l'assunzione di iniziative utili e necessarie per il raggiungimento delle finalità istituzionali e atte a garantire adeguati e proficui servizi ai soci propri e tesserati alla **Federazione Italiana di Tiro a Volo** (d'ora in avanti in sigla **FITAV**) ed alle **Associazioni venatorie riconosciute dalla FITAV**, di carattere sportivo, culturali e ricreative quali sagre, manifestazioni, tornei, giochi - da tavolo e/o carte - inclusa la somministrazione di alimenti e/o

bevande, nel rispetto delle vigenti norme di legge, a vantaggio degli stessi soci e tesserati.

- promozione, diffusione e pratica di ogni attività culturale, di turismo sociale, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire il rapporto tra Soci;

- istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;

- edizione e diffusione di riviste, e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;

- gestione e/o locazione qualsiasi tipo di impianto sportivo sia immobile che mobile, nonché gestione di ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente agli scopi istituzionali, compresa la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;

- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo, rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;

Articolo 4) L'associazione, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, si conforma ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e alle norme e direttive del **Comitato internazionale olimpico (CIO)**, del **Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)**, e delle **Federazioni sportive Internazionali**.

Si affilia alla **FITAV** e si impegna:

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

Presidente

Vicepresidente

Segretario

- ad applicare e rispettare lo statuto, i regolamenti e comunque qualsiasi altra disposizione emanata dagli organi della federazione;

- ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinente all'attività del tiro a volo;

- a collaborare nella lotta per la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze dopanti.

SOCI

Articolo 5) Il numero dei Soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi. Tutti i Soci sono uguali ed hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

Articolo 6) Per essere ammessi all'Associazione in qualità di Socio è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, obbligandosi ad attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

Articolo 7) L'accettazione della domanda di ammissione, dà diritto a ricevere la Tessera Sociale e deve essere verbalizzata. All'atto del rilascio della Tessera Sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di Socio per l'anno sociale in corso. Non sono ammessi Soci temporanei.

Nel caso la domanda venga respinta l'interessato può presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria. Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

Presidente

Vicepresidente

Segretario

Soci, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee Sociali.

Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Articolo 8) La qualifica di Socio dà diritto a partecipare alle Assemblee Sociali, a votare alle Assemblee Sociali (solo i maggiorenni); a far parte dell'elettorato attivo e passivo (solo i maggiorenni); a concorrere alle Cariche Sociali (solo i maggiorenni); a frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie; a partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Il Socio prende parte all'assemblea, ordinaria e straordinaria, con il diritto di parola e di voto attivo se all'atto di svolgimento dell'adunanza:

- risulta in regola con il versamento della quota annua;
- ha maturato un'anzianità d'iscrizione di almeno dodici mesi.

Per il diritto di voto passivo il Socio deve aver maturato l'anzianità d'iscrizione di almeno ventiquattro mesi.

Il socio minorenne acquisisce il diritto dell'elettorato attivo e passivo automaticamente alla prima assemblea utile che si svolgerà dopo il raggiungimento della maggiore età.

Articolo 9) Tutti i Soci sono uguali e sono tenuti:

- al pagamento della quota di iscrizione;
- al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della

cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

Articolo 10) L'assemblea ordinaria, su proposta del consiglio direttivo, può rendere merito ad alcune particolari categorie di soci che si sono distinti per meriti sportivi, personali o in generale per avere contribuito con il proprio operato alla vita dell'associazione attribuendo loro la carica di socio benemerito e/o onorario. Tale qualifica è unicamente attribuita come valore al merito e non modifica in nessun modo i diritti e i doveri del socio nei confronti dell'associazione, degli associati e di terzi, non da diritto all'esenzione delle quote sociali e non altera il diritto di voto, attivo e passivo.

Articolo 11) I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
- quando, con la loro condotta o con azioni ritenute disonorevoli, sia fuori che dentro l'Associazione, destabilizzano la normale vita associativa o costituiscono ostacolo al buon andamento o al buon nome del sodalizio;
- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

La radiazione verrà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo. Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali

XXXXXX

Presidente

XXXXXX

Vicepresidente

XXXXXX

Segretario

potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 12) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR).

Articolo 13) Le somme versate per la tessera e per le quote e contributi sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

RENDICONTO ECONOMICO

Articolo 14) Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione.

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

Presidente

Vicepresidente

Segretario

associati risultanti dai registri della Associazione e/o con ogni altro mezzo idoneo ad assicurarne la certezza della ricezione (telefono, fax, posta elettronica, programmi di messaggistica istantanea). L'Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future.

L'Assemblea generale, inoltre, nell'anno successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici estivi, procede all'elezione, con votazione segreta, dei componenti del Consiglio direttivo dell'associazione.

Articolo 17) L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea deve avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea straordinaria, ha il compito di:

- deliberare le modifiche statutarie;
- procedere alle elezioni prescritte dallo statuto o per ravvisata necessità;
- disporre lo scioglimento dell'associazione;
- nominare i liquidatori e fissarne i poteri.

Articolo 18) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni degli eventuali altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. È riconosciuto al Consiglio Direttivo di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche.

Il socio che intende concorrere all'elezione di componente il Consiglio direttivo deve:

-non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;

-non avere ricevuto squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, nell'ultimo decennio, da parte delle **Federazioni sportive nazionali**, del **Coni** o di **Organismi sportivi internazionali** riconosciuti, salvo riabilitazione.

-presentare al Presidente la propria candidatura per iscritto almeno otto giorni prima della riunione assembleare.

Le candidature, in ordine di ricezione, devono essere esposte all'albo murale societario almeno sette giorni prima della celebrazione dell'Assemblea, e trascritte nell'apposita scheda di votazione.

L'avente diritto può, comunque, presentare la propria candidatura in un tempo successivo a quello sopra specificato ed anche durante lo svolgimento dell'Assemblea. In tal caso non si procede alla trascrizione preventiva nella scheda di votazione.

- redigere i verbali delle riunioni;

- attendere alla corrispondenza e curare la tenuta del libro dei soci e dei verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio direttivo.

Può assumere il compito di tesoriere curando la gestione amministrativa e la tenuta dei libri contabili

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 26) In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all'Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità legge.

Copia del verbale dell'Assemblea straordinaria concernente lo scioglimento dell'associazione, e la situazione patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, devono essere inviati, per conoscenza, alla FITAV.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27) L'Associazione si può affiliare ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e alla Federazione Italiana di Tiro a Volo, ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti; si conforma inoltre alle norme ed alle direttive dello stesso C.O.N.I. . L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni/Enti/C.O.N.I., dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti Enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Articolo 28) Tutte le controversie insorgenti fra l'associazione ed i soci e fra i soci stessi – con esclusione di quelle relative all'attività della **FITAV** - sono

sottoposte al giudizio di un Giurì d'onore composto da tre arbitri due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, nominato dal Presidente della FITAV.

La parte che vuole sottoporre la questione al Giurì d'onore deve comunicarlo all'altra con lettera raccomandata e/o pec da inviarsi entro il termine di novanta giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

Al Giurì d'onore, così come nominato e attivato, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali; giudica ed adotta il lodo con la massima libertà di forma e secondo equità.

Il Giudizio deve considerarsi ad ogni effetto, come irrituale. La mancata accettazione e/o esecuzione delle sue risoluzioni disciplinari comporterà, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione.

I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dal regolamento di disciplina della **FITAV**.

Articolo 29) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché alle leggi speciali sulle associazioni.

Articolo 30) Il presente statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica
XXXXXXX:

- è parte integrante dell'atto costitutivo dell'Associazione;

- è conforme alle clausole di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo 460/1997, ed alle disposizioni di cui all'articolo 90, commi 17,18 e 18-bis, della legge 289/2002, e successive modifiche ed integrazioni;

- è soggetto all'imposta di registro, come sancito dall'articolo 90, comma 5, della legge 289/2002;

- sarà trasmesso agli Organi di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto in XXXXXX (XX) il XX XXXXXX 20XX:

Presidente: **XXXXXX**

Vice Presidente: **XXXXXX**

Segretario: **XXXXXX**